

ORIGINALE



Deliberazione n° 59
in data 25/09/2018

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 ed ex art.23 L.R.T. 65/2014 tra il comune di Casole d'Elsa e il comune di Radicondoli per la gestione associata dell'elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I) - Approvazione

L'anno duemiladiciotto, addì **venticinque** del mese di settembre alle ore **08.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 Pii Piero	X	
2 Pacella Giulio	X	
3 Barbagallo Alfio	X	
4 Mansueto Guido	X	
5 Mariani Daniela	X	
6 Pacchierotti Saverio	X	
7 Milordini Pietro		X

	Presenti	Assenti
8 Lambresa Angela Maria		X
9 Tegas Salvatore	X	
10 Carli Teri	X	
11 Galoppi Luca		X
12 Cavicchioli Claudio	X	
13 Tognetti Tamara	X	
	10	3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 1) deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 28.06.2000, esecutiva, di approvazione del Piano strutturale comunale, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e dell'Accordo di Pianificazione, siglato dai legali rappresentanti del Comune di Casole D'Elsa, della Provincia di Siena e della Regione Toscana, in data 23.6.2000, ai sensi dell'art. 36, comma 9 della Legge Regionale Toscana 16.1.1995, n. 5 e divenuta esecutiva con la pubblicazione nel BURT n. 43 del 25.10.2000;
- 2) deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18.04.2003, esecutiva, (pubblicata nel BURT n. 23 del 04.06.2003) di approvazione della prima variante al Piano strutturale;
- 3) deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 23.04.2004, esecutiva, (pubblicata nel BURT n. 27 del 07.07.2004) di approvazione della seconda variante al Piano strutturale;
- 4) deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 30.06.2011, esecutiva, (pubblicata nel B.U.R.T. n. 36 del 07/09/2011) di approvazione della terza variante al Piano strutturale nella versione attualmente vigente;
- 5) deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.04.2012, esecutiva, recante *"Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 68 del 30.06.2011. Adeguamento alla pronuncia della Conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii"* (pubblicata nel B.U.R.T. n. 20 del 16.05.2012) di adeguamento del P.S., agli esiti Conferenza paritetica interistituzionale, ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 1/2005;

VISTO che la Legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 "Norme per il governo del territorio" individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;

ATTESO che la Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 e s.m.i., nell'intento di stimolare i Comuni alla revisione dei propri strumenti di pianificazione per adeguarli agli indirizzi della legge stessa e del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (PIT/PPR) introduce un innovativo apparato normativo che, in particolare:

- con l'art. 222 comma 2 obbliga i Comuni ad avviare il procedimento per la formazione di un nuovo Piano strutturale entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge;
- con gli articoli dal 228 al 234 detta disposizioni transitorie che individuano i procedimenti da attuare per adeguare gli strumenti a seconda della casistica nella quale i singoli comuni possono trovarsi;
- con gli artt. 10, 92, 94 e 95, opera una revisione degli strumenti di pianificazione, distinguendo in modo ancora più netto rispetto alla precedente L.R. n.1/2005 la parte strategica della pianificazione da quella operativa, operando in particolare un riposizionamento del Regolamento urbanistico su una dimensione puramente attuativa delle scelte strategiche operate con il Piano Strutturale, ridefinendolo al Piano Operativo;
- incentiva i processi di coordinamento delle politiche di pianificazione, individuando quale strumento di attuazione di questi processi il Piano Strutturale Intercomunale (art.23 della L.R. n. 65/2014), anche per i Comuni non obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, mantenendo in vigore, fino alla individuazione dei nuovi ambiti sovra comunali da parte della Giunta Regionale (art.28) i vecchi ambiti "indicati nella tabella di cui allegato B della legge n. 65/2014 e corrispondenti a quelli già allegati dalla L.R. n.1/2005" (art.225);

ATTESO che la Regione Toscana promuove la pianificazione di area vasta con la "pianificazione sovracomunale";

CONSIDERATO che secondo la disciplina dell'art. 23 della l.r. n. 65/2014 i comuni possono procedere all'adozione e all'approvazione del piano strutturale intercomunale con le modalità stabilite dallo stesso articolo ed approvano l'atto di esercizio associato del piano strutturale intercomunale, con il quale costituiscono un ufficio unico di piano mediante, tra l'altro, la stipula, tra di loro, della convenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie

locali);

CONSIDERATO inoltre che:

- l'esercizio associato è svolto tra comuni contermini rientranti nel medesimo ambito sovra comunale;
- l'ente responsabile dell'esercizio associato avvia il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 64/2015 e trasmette il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa legge, a tutti i comuni associati;
- qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l'ente responsabile dell'esercizio associato convoca la conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 della l.r. n. 65/2014, alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l'ente responsabile dell'esercizio associato e i comuni associati, nonché su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione;
- in caso di convenzione, l'organo competente, individuato dalla convenzione medesima ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lett. c), della l.r. n. 68/2011, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per l'adozione ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della l.r. n. 65/2014;
- le osservazioni sono presentate all'ente responsabile dell'esercizio associato che provvede all'istruttoria. L'esito dell'istruttoria è trasmesso all'organo competente (comune capofila) che predispose le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e adegua in tal senso il piano strutturale intercomunale adottato trasmettendolo ai comuni associati;
- comuni associati approvano il piano strutturale intercomunale controdeducendo alle osservazioni nel senso indicato dall'organo competente (comune capofila). Con l'atto di approvazione ciascun comune può apportare al piano strutturale intercomunale adottato esclusivamente le modifiche indicate dall'organo. Qualora una delle amministrazioni ritenga, a seguito delle osservazioni pervenute, di dover apportare ulteriori modifiche, trasmette le relative proposte all'ufficio unico di piano;
- il piano strutturale intercomunale diventa efficace con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), effettuata a cura dell'ente responsabile della gestione associata, dell'avviso dell'avvenuta approvazione da parte dei comuni associati;
- il piano strutturale intercomunale sostituisce, per i rispettivi territori, il piano strutturale dei comuni. Qualora non sia approvato da uno o più comuni, esso non acquista efficacia per i rispettivi territori;
- nel caso in cui sia necessario variare gli strumenti di pianificazione territoriale della provincia, della città metropolitana e della Regione, l'ente responsabile dell'esercizio associato promuove l'accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 della l.r. n. 65/2014;
- alle varianti al piano strutturale intercomunale si applicano le disposizioni dell'art. 23 della l.r. n. 65/2012, fermo restando il procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, di cui all'art. 32-bis della l.r. n. 65/2014;
- nel caso di varianti approvate ai sensi dell'articolo 34 e dell'articolo 35 della l.r. n. 65/2014, l'ufficio di piano procede all'aggiornamento del piano strutturale intercomunale;
- con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali;

ATTESO che il piano strutturale intercomunale contiene le politiche e le strategie di area vasta in coerenza con il PIT, il PTC della Provincia di Siena, con particolare riferimento:

- a) alla razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell'intermodalità;
- b) all'attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la valorizzazione del territorio rurale;
- c) alla razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
- d) alla previsione di forme di perequazione territoriale di cui all'articolo 102 della l.r. n. 65/2014;

CONSIDERATO che il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale o della variante generale ha durata massima non superiore a tre anni e sei mesi decorrenti dall'avvio del procedimento di cui all'articolo 23, comma 5 della l.r. n. 65/2014 e che la decorrenza di tale termine rimane invariata anche nel caso di integrazione dell'atto di avvio;

VISTO il decreto della Regione Toscana, Direzione urbanistica e politiche abitative n. 6542 del 20.04.2018 di approvazione del Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani strutturali intercomunali, ex art. 23 della l.r. n. 65/2014 il quale è stato successivamente integrato e modificato con Decreto n.13590 del 27.08.2018;

ATTESO che possono presentare domanda di contributo, entro il 28 settembre 2018, due o più comuni riuniti in Associazioni o Unioni, secondo il disposto di cui agli artt. 23, 24 e 94 della l.r. n.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 17.09.2018 recante in oggetto “Atto d’indirizzo della Giunta comunale all’approvazione della gestione associata dell’elaborazione del Piano strutturale intercomunale PSI con il comune di Radicondoli”, con la quale si afferma indirizzo strategico per le Amministrazioni comunali contermini di Casole d’Elsa e Radicondoli di dotarsi di un Piano Strutturale Intercomunale per realizzare un comune disegno e per rispondere alle domande emergenti dal territorio, nella consapevolezza che le dinamiche insediative e socio-economiche individuino confini spaziali sempre meno corrispondenti a quelli amministrativi, inoltre per definire politiche coordinate per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse ambientali e del paesaggio;

VISTI INOLTRE:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE per la disciplina delle procedure di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ed in particolare l’art. 6, circa la definizione dei piani e programmi che sono soggetti alla VAS e l’art. 12 che definisce la procedura da attivare al fine della “verifica di assoggettabilità”;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni contenente “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

VISTO che l’art. 5 bis della L.R. 10/2010- Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (articolo introdotto con la L.R.T. 6/2012) stabilisce che:

“1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;*
- b) piano territoriale di coordinamento;*
- c) piano strutturale;*
- d) regolamento urbanistico;*
- e) piano complesso d’intervento;*
- f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;*
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.”*

RITENUTO, in conformità alla citata L.R.T. 10/2010 e al fine di una ampia valutazione di natura ambientale e del coinvolgimento nel procedimento formativo della variante della cittadinanza e dei soggetti competenti in materia ambientale di sottoporre a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica la Variante di cui trattasi secondo le procedure previste dalla L.R.T. n.10/2010. art. 22;

PRESO ATTO che le procedure di VAS prevedono alcune figure obbligatorie tra le quali l’autorità competente e l’autorità procedente, ed il proponente così come definite dall’articolo 4, comma 1 lettere h) e i) della citata legge regionale;

CONSIDERATO che ex articolo 12 della LR 10/2010 l’autorità competente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all’autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

ATTESO che i comuni per i piani e programmi di loro competenza individuano, nell’ambito della propria

autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 12 della LR 10/2010 e possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata;

RILEVATO che le funzioni dell'autorità competente sono esplicitate dall'art. 13 delle L.R.T. 10/2010:

- assicura il dialogo con il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
- emette il provvedimento di verifica sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge;
- collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;
- esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;

DATO ATTO che l'art. 20 della L.R. 68/2011 c. 2 lett. c) espressamente recita: “la convenzione indica:.....c) la costituzione e le norme di funzionamento di un organo comune composto dai Sindaci o Presidenti di Provincia o loro delegati che assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli Enti;”

ATTESO pertanto che tale organo, quale organo comune, debba essere composto dai sindaci dei Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli o loro delegati, assumendo il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti ed in particolare, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per la rispettiva adozione;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina la stipula delle convenzioni tra i Comuni per l'esercizio associato di funzioni prevedendo quale modalità di gestione la costituzione di un ufficio comune;

VISTO lo schema di convenzione per la gestione associata dell'elaborazione e redazione del Piano Strutturale Intercomunale, che si allega al presente atto sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere all'approvazione dello stesso;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, nonché il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti: 10
Assenti: 3
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Contrari: -
Astenuiti: -

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **di approvare** la convenzione per la gestione associata, attraverso la costituzione di un ufficio comune, per l'elaborazione e redazione del Piano strutturale Intercomunale (P.S.I.), secondo lo schema che si allega al presente atto sub lettera “A” quale parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che la convenzione verrà stipulata tra i Comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli e che il Comune di Casole d'Elsa è individuato quale Comune capofila;
3. **di dare atto** che il Comune di Casole d'Elsa, mediante deliberazione della Giunta comunale, provvede a:
 - a) individuare il Responsabile del procedimento del servizio associato, ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.R. 65/2014;
 - b) individuare il garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37 della l.r. n. 65/2014;
 - c) avviare il procedimento del piano strutturale intercomunale ai sensi dell'articolo 17 della l.r. n. 65/2014 e trasmettere il relativo atto, oltre ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1 della stessa legge ed al Comune di Radicondoli;
 - d) individuare, nell'ambito della propria autonomia, tra i tecnici dei comuni associati, ovvero tra i soggetti a tal fine già individuati dai medesimi Comuni associati, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, dell'art. 12 della LR 10/2010 ed esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata;
 - e) individuare altresì il Soggetto Proponente e l'Autorità Procedente.
4. **di dare atto** che sarà il Comune di Radicondoli, a seguito della stipula della Convenzione di cui trattasi, a procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione dell'avvio del procedimento, del Documento preliminare in maniera di VAS ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e della richiesta di contributo. Le somme utilizzate dal Comune di Radicondoli per l'affidamento dell'incarico di cui al primo periodo, saranno rimborsate, in quota parte, dal Comune di Casole d'Elsa, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione;
5. **di dare atto** che l'organo competente, quale organo comune, composto dai sindaci dei Comuni Casole d'Elsa e Radicondoli o loro delegati, assume il compito di esprimere l'indirizzo politico, il coordinamento dell'organizzazione e dello svolgimento dell'esercizio associato, e la definizione dei rapporti finanziari tra gli enti ed in particolare, approva la proposta di piano strutturale intercomunale e la trasmette ai comuni interessati per la rispettiva adozione;
6. **di dare atto** infine che al momento il presente atto, non comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente e le risorse eventualmente occorrenti alla realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione saranno individuate, con successivi separati atti previa verifica delle necessarie coperture finanziarie, nel rispetto dell'ordinamento contabile e dei vincoli di finanza pubblica, tempo per tempo vigenti;
7. **di stabilire** che il presente schema di convenzione potrà subire modifiche e/o integrazioni non sostanziali, al fine di migliorarne il contenuto;
8. **di demandare:**
 - a) al Responsabile del competente servizio il compimento degli atti conseguenti alla presente deliberazione;
 - b) al Sindaco la sottoscrizione della convenzione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti: 10

Assenti: 3

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: -
Astenuiti: -

DELIBERA

9. **di dichiarare**, stante l'urgenza di provvedere alla presentazione della domanda di contributo alla Regione Toscana, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 ed ex art.23 L.R.T. 65/2014 tra il comune di Casole d'Elsa e il comune di Radicondoli per la gestione associata dell'elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I) - Approvazione

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole, Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr Angelo Capalbo, Arch. Valeria Capitani

Li, 25/09/2018,

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Li, 25/09/2018,

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

